



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

VIA FARINI, 1 - 40124 - BOLOGNA

BOLOGNA 18-03-2020

N. Prot.

62/20

PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE IN RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18

IL PRESIDENTE

considerato il rischio epidemiologico da coronavirus *COVID-19* e la conseguente normativa di emergenza emanata al fine del contenimento di tale rischio;
ritenuta la necessità di fornire indicazioni applicative delle nuove disposizioni;
ritenuta, altresì, la necessità di riorganizzare l'attività giudiziaria al fine di contenere il rischio di contagio;
ritenuto che a tal fine si rende necessaria la contrazione della presenza del personale in ufficio sia magistratuale che amministrativo;

DISPONE

- il rinvio d'ufficio dei procedimenti pendenti a data successiva al 15.04.20;
- per il periodo dal 15.04.20 al 30.06.20, in attesa di adottare, d'intesa con i Capi di Corte e i Consigli dell'Ordine degli avvocati, i provvedimenti di cui all'art. 83 comma 6 d. cit. per la celebrazione e la trattazione delle udienze, si dispone fin d'ora la trattazione fino al 31.05.20, di tutti i procedimenti di cui all'art. 83 co. 3 lett b) (eccezioni già previste dalla precedente normativa d'urgenza) relativi a misure di sicurezza detentive (REMS, Casa di cura e custodia e Casa di lavoro) i procedimenti

relativi ai detenuti quando essi o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, salvo il caso di revoca ex art. 51 ter o.p.; procedimenti relativi ai detenuti in materia di misure di sicurezza personali anche non detentive (espulsione, libertà vigilata) e i procedimenti di riesame a termine delle misure di sicurezza non detentive solo quando i soggetti o i difensori espressamente richiedano la trattazione; i procedimenti de plano (che vengono trattati, come di consueto, in camera di consiglio non partecipata); i procedimenti a carico dei soggetti liberi verranno rinviati d'ufficio a data successiva al 31.05.20, con provvedimento "fuori udienza"; ugualmente i procedimenti in tema di misura di sicurezza libertà vigilata; resta salva la valutazione dell'urgenza della trattazione di richieste di aggravamento delle misure di sicurezza;

- in tutti i casi in cui debba necessariamente essere trattato il procedimento a carico di un soggetto detenuto, lo stesso non sarà tradotto in udienza e la sua partecipazione sarà assicurata, ove possibile, mediante collegamento 'Skype for Business' come da provvedimento del Direttore Generale DGSIA del 10.03.20;

- al fine di ridurre il più possibile le presenze all'interno dell'ufficio giudiziario e i contatti ravvicinati tra le persone si prevede che i magistrati di sorveglianza in servizio, allo stato, presso l'Ufficio di Bologna, siano presenti a rotazione in numero di uno per ogni giorno anche in considerazione della drastica riduzione del personale presente in ufficio derivante dalla nuova organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 87 d. cit. (lavoro 'agile', congedi ordinari, permessi e rotazioni, presidio per trattazione dei soli affari indifferibili ed urgenti);

- le udienze monocratiche saranno regolarmente tenute nel periodo indicato pur con le limitazioni di cui sopra.

Si comunica che, a norma dell'art. 83 comma 14 d.l. cit., le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 ai condannati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, anche se l'interessato non vi ha eletto domicilio, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore e, pertanto per i liberi assistiti da difensore d'ufficio si procederà tramite UNEP).

In riferimento alla nuova misura domiciliare prevista 'in deroga' alla esecuzione pena presso il domicilio ex l. 199/10 su istanza dell'interessato e con istruttoria

prevalentemente a carico della Direzione del carcere si dispone che l'istanza sia iscritta al SIUS come 'istanza generica' con la seguente annotazione 'Detenzione domiciliare ex art. 123 DL 18/20'; il fascicolo dovrà essere corredato da certificato penale e dalla restante documentazione che perverrà dagli istituti penitenziari; il provvedimento potrà essere emesso anche senza il 'braccialetto elettronico' per le pene inferiori a mesi 6; per le pene superiori (da 6 a 18 mesi) il provvedimento è subordinato alla disponibilità del braccialetto elettronico e verrà eseguito progressivamente, a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore; non andrà richiesto l'accertamento del domicilio cui provvederà la Polizia penitenziaria che redigerà il verbale che verrà trasmesso, unitamente, all'istanza ed agli altri documenti di cui al comma 6, all'Ufficio di sorveglianza; restano ferme le ulteriori disposizioni dell'art. 1 delle L 199/10 ove compatibili.

Si segnala che è stata prevista una proroga 'ex lege' della durata delle licenze concesse ai semiliberi fino al 30.06.20 anche in deroga al limite temporale massimo di 45 giorni annui; apposita istanza dovrà allo scopo essere presentata dai semiliberi. Resta salva la facoltà per il magistrato eli sorveglianza eli sospendere fino al 31.05.20 la concessione dei permessi premio e del regime della semilibertà (art. 83 comma 17 d. cit.).

Si comunichi a tutti i Magistrati e al personale di Cancelleria del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Bologna, Modena e Reggio Emilia.

Si comunichi, per doverosa conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati eli Bologna e al Presidente della Camera penale di Bologna.

Bologna, 18-03-2020



IL PRESIDENTE
Antonietta Fiorillo